

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESALE DIVERSI DA TIM

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del ...;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante “*Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 68/08/CIR, del 17 settembre 2008, recante “*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 9 aprile 2008, recante “*Modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS*” per il passaggio degli utenti finali tra operatori e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della Circolare;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;

VISTA la delibera n. 1/09/CIR, del 21 gennaio 2009, recante “*Diffida, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione*”;

VISTA la delibera n. 23/09/CIR, del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 26 febbraio 2010, recante “*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 27 ottobre 2010, recante “*Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio*”;

VISTA la delibera n. 62/11/CIR, del 15 giugno 2011, recante “*Adeguamento della capacità giornaliera di evasione di cui alla delibera n. 68/08/CIR*”;

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 40/16/CIR, del 15 marzo 2016, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”, con

particolare riferimento alle previsioni sulla riduzione delle tempistiche per la portabilità del numero su rete fissa;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
1.1. Le procedure esistenti per il passaggio degli utenti tra operatori su rete fissa	4
1.1.1. L'introduzione delle procedure di attivazione e migrazione per i servizi di accesso all'ingrosso forniti da Telecom Italia su rete in rame.....	4
1.1.2. La procedura di portabilità pura del numero	6
1.1.3. L'estensione delle procedure di attivazione e migrazione ai servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN.....	6
1.1.4. Conclusioni sugli scenari regolamentati per il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa	7
1.2. Modalità di estensione delle procedure ai passaggi degli utenti attivi sulle reti FTTH alternative	8
1.2.1. Il tavolo tecnico per disciplinare i casi di passaggio degli utenti tra reti in fibra di diversi operatori.....	8
1.2.2. Le tendenze rilevabili nello sviluppo delle reti in fibra ottica con architettura FTTH	10
1.2.3. Conclusioni e ambito oggettivo di intervento del presente provvedimento	12
2. PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESALE DIVERSI DA TIM	12
2.1. Ambito di applicazione.....	12
2.2. Codice di trasferimento dell'utenza	13
2.3. Fase 2 della procedura di migrazione.	15
2.4. Fase 3 della procedura di migrazione.	15
2.5. Portabilità del numero relativa alla risorsa FTTH oggetto di migrazione	18
2.5.2. Release 1: Portabilità del numero geografico senza sincronizzazione con la migrazione dell'accesso FTTH.....	18
2.5.3. Release 2: Portabilità del numero geografico sincronizzata con la migrazione dell'accesso FTTH.....	20
2.6. Tempistiche di implementazione	22

1. PREMESSA

1.1. Le procedure esistenti per il passaggio degli utenti tra operatori su rete fissa

1.1.1. *L'introduzione delle procedure di attivazione e migrazione per i servizi di accesso all'ingrosso forniti da Telecom Italia su rete in rame*

1. Con delibera n. 4/06/CONS¹ l'Autorità, nell'ambito del procedimento di analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa, ha specificato le modalità di gestione delle richieste afferenti ai servizi di accesso all'ingrosso (con esplicito riferimento ai servizi di *unbundling*) forniti da Telecom Italia (nel seguito anche TIM) al fine garantire, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale prevedendo la sincronizzazione delle operazioni di cambio di fornitura.

2. Con successiva delibera n. 274/07/CONS², ritenuto “*necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato*”, l'Autorità ha integrato la delibera n. 4/06/CONS introducendo le procedure di attivazione, migrazione e cessazione ed ampliandone l'applicabilità anche agli altri servizi di accesso all'ingrosso. In particolare la delibera n. 274/07/CONS ha introdotto le seguenti definizioni:

- a) “*Servizio di accesso*”: generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla rete disponibili, ossia accesso disaggregato, *bitstream* (anche *naked*) e WLR;
- b) “*Attivazione*”: passaggio del cliente da Telecom Italia (*donating*), di seguito indicato anche come operatore notificato, ad altro operatore con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (ULL, SA, ULL dati, WLR, *bitstream*, *bitstream naked*);
- c) “*Migrazione*”: passaggio del cliente da operatore OLO 1 (*donating*) a operatore OLO 2 (*recipient*) con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio oppure passaggio del cliente da operatore OLO (*donating*) all'operatore notificato (*recipient*);
- d) “*Cessazione*”: disattivazione del servizio di accesso da parte del cliente.

3. La stessa delibera n. 274/07/CONS ha previsto la costituzione di un tavolo tecnico inter-operatore per definire le modalità implementative di quanto stabilito dall'Autorità.

4. Gli Operatori partecipanti al tavolo tecnico hanno condiviso le procedure operative in attuazione della suddetta delibera convenendo altresì sull'opportunità di stipulare un

¹ “*Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”.

² “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”.

unico Accordo Quadro (sottoscritto inizialmente il 14 giugno 2008) che disciplinasse gli aspetti necessari a rendere operative le procedure tecniche concordate.

5. Le specifiche tecniche allegate all'Accordo Quadro sono state pubblicate e rese vincolanti dall'Autorità con la Circolare del 9 aprile 2008.

6. Sulla base di quanto previsto dall'Accordo Quadro, le procedure di attivazione e migrazione per consentire il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa che utilizzano servizi di accesso all'ingrosso forniti da Telecom Italia sono divenute operative dal 16 giugno 2008.

7. La definizione di specifiche tecniche condivise, nonché la loro implementazione, richiede un significativo *effort* da parte degli operatori. Pertanto, anche in ottica di efficienza dell'azione amministrativa, l'Autorità ha ritenuto che tali procedure dovessero essere sufficientemente stabili nel tempo per consentire agli operatori il recupero degli investimenti sostenuti per la loro realizzazione.

8. Tuttavia, nel corso degli anni è stato necessario apportare modifiche ed integrazioni alle procedure sia per recepire le esigenze manifestate dal mercato (con particolare riferimento all'efficienza delle procedure), sia per adattare le procedure ai mutamenti del contesto competitivo (ad esempio adeguando le capacità di evasione degli ordinativi), sia per rendere le procedure più robuste (ad esempio mediante l'introduzione del codice segreto).

9. A conferma della suddetta necessità di adeguamento delle procedure, nel seguito sono riportati i principali interventi dell'Autorità in materia:

- a) delibera n. 68/08/CIR, del 17 settembre 2008, recante "*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*";
- b) delibera n. 23/09/CIR, del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*";
- c) delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante "*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*";
- d) delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante "*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*";
- e) circolare del 26 febbraio 2010, recante "*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*";
- f) circolare del 31 marzo 2010, recante "*Estensione, per utenza business, del periodo transitorio, di cui alla Circolare del 26 febbraio 2010, nelle procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 52/09/CIR*";
- g) delibera n. 62/11/CIR, del 15 giugno 2011, recante "*Adeguamento della capacità giornaliera di evasione di cui alla delibera n. 68/08/CIR*".

10. In particolare, la delibera n. 41/09/CIR, oltre a ridurre la durata della c.d. fase 2 della procedura di migrazione, all'art. 4 ha reso vincolante per gli operatori l'implementazione delle procedure di passaggio indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro³.

1.1.2. La procedura di portabilità pura del numero

11. Le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, oltre a consentire che il passaggio ad altro operatore avvenga senza disservizi, prevedono altresì la possibilità per l'utente di trasferire contestualmente anche le numerazioni allo stesso assegnate.

12. Al fine di disciplinare la casistica in cui il trasferimento della risorsa di numerazione non sia legato al trasferimento di un servizio di accesso all'ingrosso, l'Autorità con la delibera n. 35/10/CIR ha definito la procedura di *Number Portability* pura (NP pura) sulla base delle risultanze del tavolo tecnico inter-operatore allo scopo precedentemente avviato.

13. La procedura di NP pura, pertanto, può essere usata per trasferire la numerazione in tutti i casi in cui non vi è esclusivamente l'utilizzo, tramite servizi *wholesale*, dell'esistente rete di accesso di TIM (ad esempio nei casi in cui il *donating*, il *recipient* o entrambi erogano i propri servizi all'utente utilizzando una rete di accesso diversa da quella di TIM).

14. La procedura di NP pura è operativa dal 7 febbraio 2011.

1.1.3. L'estensione delle procedure di attivazione e migrazione ai servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN

15. Con l'introduzione dei servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN, avvenuta con delibera n. 1/12/CONS, è sorta l'esigenza di consentire il passaggio degli utenti attivi su tali tipologie di accessi.

16. Anche per tale scenario, l'Autorità con la delibera n. 611/13/CONS ha esteso le procedure di attivazione e migrazione per includere i servizi di accesso *subloop*, VULA FTTCab condiviso e *naked*, VULA FTTH, *bitstream* FTTCab condiviso e *naked*, *bitstream* FTTH, fibra *end to end* (di TIM), segmento verticale in fibra (di TIM).

17. Le relative specifiche tecniche, condivise tra operatori nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico, estendono quelle definite per i servizi di accesso all'ingrosso su rete in

³ "Tutti gli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro sulle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e delle procedure tecniche di cui alla Circolare dell'Autorità del 9 Aprile 2008, tenuto conto anche dei relativi aggiornamenti resi pubblici come da accordi tra gli Operatori, relative ai passaggi degli utenti finali di rete fissa nei servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modificazioni ed integrazioni".

rame, conservandone la mimica di interazione, e consentono il contestuale trasferimento ad altro operatore delle numerazioni assegnate all'utente.

1.1.4. Conclusioni sugli scenari regolamentati per il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa

18. Alla luce di quanto richiamato, è possibile riassumere gli scenari di passaggio tra servizi *wholesale* con la seguente matrice:

A Da	FTTE su rete TIM (accesso R)	FTTC su rete TIM (accesso misto FR)	FTTH su rete TIM (accesso F)	FTTH su rete OAO X (accesso F)	FTTH su rete OAO Y (accesso F)
FTTE su rete TIM (accesso R)	Delibera n. 274/07/CONS	Delibera n. 611/13/CONS	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FTTC su rete TIM (accesso misto FR)	Delibera n. 611/13/CONS	Delibera n. 611/13/CONS	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FTTH su rete TIM (accesso F)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	Delibera n. 611/13/CONS	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FTTH su rete OAO X (accesso F)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FWA (accesso radio)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

19. L'effettiva fattibilità di passaggio tra servizi *wholesale* è comunque subordinata alla compatibilità tra servizi *wholesale* specificata nella c.d. "tabella di sovrascrittura" allegata alle specifiche tecniche e pubblicata in allegato B alla delibera n. 611/13/CONS. La tabella di sovrascrittura riporta, in funzione dei servizi *wholesale* attivi sulla linea di accesso, quali servizi *wholesale* può attivare il nuovo operatore per poter riutilizzare la linea di accesso.

20. La tabella evidenzia come, per alcuni scenari di passaggio su rete TIM, ad esempio il passaggio da un accesso in rame (R) o misto fibra-rame (FR) a fibra (F) o viceversa (celle con sfondo rosa), non potendoci essere riuso della risorsa esistente, bensì il servizio di approdo debba essere realizzato ex-novo, il passaggio richiede l'attivazione di una nuova linea (linea non attiva – LNA) ed il successivo trasferimento della numerazione tramite la procedura di NP pura. In tal caso, anche se non vi è sincronizzazione tra le attività di rete, il passaggio avviene senza disservizi in quanto il servizio attivo sulla

precedente risorsa di accesso può continuare a funzionare fino all'avvenuto trasferimento della numerazione. Analogo discorso si ha nel caso in cui il passaggio avvenga da/verso rete TIM a/da rete di altro operatore.

21. Inoltre alcuni scenari di passaggio, sebbene riportati nella matrice e tecnicamente fattibili (tramite l'attivazione di una LNA), appaiono di interesse residuale per il mercato, come nel caso di *downgrade* di un accesso in fibra (F) ad un accesso misto fibra-rame (FR) o ad un accesso completamente in rame (R).

22. Appare altresì opportuno richiamare che la tipologia delle richieste di passaggio non è uniformemente distribuita tra le celle della matrice. In particolare, prendendo in considerazione una generica richiesta di passaggio ad altro operatore di rete fissa, dei 20,6 milioni di linee attive al 1° trimestre 2018:

- a) 14,15 milioni (68,7%) è costituito da servizi *narrowband* e *broadband* attivi su rete di accesso in rame di TIM (prima riga della matrice);
- b) 4,72 milioni (22,9%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su rete di accesso FTTCab di TIM (seconda riga della matrice);
- c) 0,03 milioni (0,1%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su reti di accesso FTTH di TIM (terza riga della matrice);
- d) 0,62 milioni (3,0%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su reti di accesso FTTH di operatori diversi da TIM (quarta riga della matrice);
- e) 1,10 milioni (5,3%) è costituito da servizi attivi su reti di accesso FWA (quinta riga della matrice).

23. Tenuto conto che le celle con sfondo rosa non consentono tecnicamente il riuso della risorsa di accesso (intesa come servizio attivo dalla borchia d'utente sino al punto di consegna all'OAO che, ai fini del passaggio, deve essere solo "commutato" e consegnato a un diverso operatore), si rileva che le attuali procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS (prime tre righe della matrice) coprono la maggior parte delle possibili richieste di passaggio ad altro operatore (circa il 91,7% al lordo dei casi di cambio di architettura di accesso tra FTTE/FTTC e FTTH). La restante quota di richieste di passaggio può essere comunque gestita, senza riuso della risorsa di accesso, tramite l'attivazione di una nuova linea e la successiva portabilità del numero.

1.2. Modalità di estensione delle procedure ai passaggi degli utenti attivi sulle reti FTTH alternative

1.2.1. Il tavolo tecnico per disciplinare i casi di passaggio degli utenti tra reti in fibra di diversi operatori

24. Sebbene le procedure esistenti consentano il passaggio degli utenti attivi su accessi in fibra ottica anche in presenza di reti diverse da quelle di TIM (realizzando una nuova linea FTTH con successiva NP pura), l'Autorità ha ritenuto che la gestione di tale scenario (celle con sfondo azzurro nella matrice) potesse essere resa efficiente alla luce del possibile riutilizzo dei segmenti di accesso in fibra ottica già esistenti, in modo del tutto

analogo a quanto avviene con la rete di accesso di TIM e le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

25. In particolare, il passaggio dell'utente sarebbe potuto avvenire riutilizzando la tratta terminale in fibra ottica (c.d. segmento di terminazione) con interconnessione tra le reti degli operatori in un punto di mutualizzazione alla base dell'edificio (PTE), conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 538/13/CONS⁴:

“Le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 dell’articolo 89 del Codice sono soggetti all’obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali soggetti sono pertanto tenuti a fornire agli operatori richiedenti una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente.

Nella fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione, i soggetti di cui al comma 1 installano, contestualmente alla realizzazione del cablaggio – e comunque non oltre un mese dalla pubblicazione dell’autocertificazione recante la data di inizio dei lavori di cablaggio di cui all’Art. 3 comma 3 – un idoneo ripartitore nel PTE. Nel caso di cablaggi preesistenti alla presente delibera, i predetti soggetti installano il ripartitore ottico nel PTE entro quindici giorni da un’esplicita richiesta dell’operatore richiedente l’accesso, salvo ritardi imputabili alla proprietà o al condominio.”

26. A tale riguardo, nel mese di giugno 2017 l'Autorità ha convocato un tavolo tecnico inter-operatore finalizzato all'adeguamento e all'integrazione delle attuali procedure di passaggio al fine di garantire, in maniera efficiente, il passaggio degli utenti anche tra reti in fibra di diversi operatori. Il tavolo tecnico si è riunito l'8 giugno 2017, in cui è stata presentata da TIM una prima proposta di soluzione tecnica, ed il 10 novembre 2017, in cui gli operatori erano stati invitati a riportare le proprie valutazioni sulla suddetta proposta. Nel corso della stessa riunione, un OAO ha presentato al tavolo una propria proposta di soluzione tecnica alternativa a quella TIM.

27. Tuttavia nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sono emerse alcune criticità, non completamente risolte dalle due proposte, che non hanno consentito il raggiungimento di una soluzione condivisa. In primo luogo, la gestione del più generale scenario di passaggio degli utenti tra reti in fibra ottica prevede il coinvolgimento di 5 operatori in luogo dei 3 previsti per le procedure di attivazione e migrazione:

- a) operatore *recipient*: operatore che acquisisce il cliente *retail*;
- b) operatore *donating*: operatore che cede il cliente *retail*;
- c) operatore *wholesale* di rete *donating*: operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'operatore *donating*;
- d) operatore *wholesale* di rete *recipient*: operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'operatore *recipient*;

⁴ “Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete”.

- e) operatore fornitore del segmento di terminazione (SdT): operatore che fornisce il segmento di rete che collega la borchia in sede utente con il PTE (verticale, sbraccio e borchia ottica d'utente).

28. A tali operatori, nel caso sia richiesta la portabilità del numero, deve aggiungersi l'operatore *donor* che, in virtù dell'attuale modello di instradamento *onward routing* per le chiamate su rete fissa dirette a numeri portati, deve essere informato di tutti i passaggi afferenti alle numerazioni allo stesso assegnate.

29. La presenza di un maggior numero di operatori coinvolti nel passaggio non ha reso possibile la diretta applicazione delle procedure di attivazione e migrazione come invece avvenuto con la delibera n. 611/13/CONS in cui gli operatori *ex* lettere *sub* c), d), e) coincidono con TIM.

30. Sono inoltre emerse delle difficoltà tecniche che, in assenza di *standard* o di una specifica normativa di settore, non è stato possibile risolvere in maniera condivisa (ad esempio l'installazione di ROE⁵ multi-operatore o di ROE mono-operatore con scatola di transizione, le modalità di realizzazione dei *database* degli operatori di palazzo contenenti le coordinate GPS del ROE dell'operatore *wholesale* di rete *donating* con la posizione della terminazione della fibra sul suddetto ROE).

31. Non da ultimo, occorre considerare che lo scenario ipotizzato nel tavolo tecnico costituiva il caso più generale di passaggio degli utenti tra reti FTTH. Ciò, in virtù dello stato iniziale di sviluppo delle reti alternative FTTH e di cablaggio dei singoli edifici, poteva far ritenere agli operatori che gli investimenti richiesti per implementare le nuove procedure risultavano sproporzionati rispetto alle effettive esigenze di migrazione degli utenti FTTH, ferma restando la possibilità di procedere all'attivazione di una nuova linea con successiva NP pura.

1.2.2. Le tendenze rilevabili nello sviluppo delle reti in fibra ottica con architettura FTTH

32. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo sviluppo delle reti FTTH, le quali hanno raggiunto il volume di quasi 700.000 unità attivate alla fine di giugno 2018⁶, rispetto ad una copertura del 22% delle UI a fine 2017⁷, con un incremento annuo tra 2017 e 2018 pari a +47,9%, come evidenziato nella figura seguente.

⁵ Ripartitore Ottico di Edificio.

⁶ Fonte: Osservatorio sulle Comunicazioni n. 3/2018.

⁷ Fonte: DESI report 2018 (Country profile - Italy), http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/it-desi_2018-country-profile-lang_4AA6AC9F-0F0F-0F48-8D21A979E9D5A1B7_52348.pdf

Linee di accesso FTTH (x 1.000)




Figura 1 - Andamento delle consistenze FTTH (fonte: Osservatorio Trimestrale Agcom).

33. Delle suddette linee FTTH, una quota minoritaria è relativa agli utenti attivi su rete TIM (ossia clienti TIM e clienti di OAO che hanno acquistato un servizio *wholesale* FTTH da TIM). Come detto nei paragrafi precedenti, il maggior numero delle consistenze afferisce ad utenti attivi su reti FTTH alternative a quella di TIM.

34. Alcune reti FTTH sono sviluppate da operatori che hanno scelto un modello di integrazione verticale e, pertanto, oltre a realizzare la rete forniscono direttamente i servizi ai propri clienti finali. Tale modello non esclude che, sulla base di accordi bilaterali, possa essere concesso ad un altro operatore l'accesso e l'uso della suddetta rete FTTH.

35. Altre reti FTTH sono realizzate da operatori "*wholesale only*"; il modello di *business* di tali operatori consiste nel concedere ad operatori terzi l'accesso e l'uso della rete FTTH (o di porzioni di essa) al fine di consentire a quest'ultimi di fornire servizi ai rispettivi clienti finali.

36. L'analisi degli scenari competitivi e dei *trend* di mercato evidenzia una generale tendenza degli operatori che non dispongono di una propria rete in fibra ottica ad utilizzare prodotti *wholesale* FTTH con accesso presso la centrale (o un punto di presenza – PoP – fisso) o presso un nodo IP, in luogo dell'accesso al PTE per il rilegamento del segmento di terminazione in fibra ottica.

37. La tendenza degli operatori che acquistano prodotti *wholesale* FTTH ad interfacciarsi presso nodi più remoti rispetto al PTE porta a semplificare, di fatto, lo scenario di riferimento per il passaggio degli utenti; in tal caso, infatti, risultano coincidenti l'operatore *wholesale* di rete *donating*, l'operatore *wholesale* di rete *recipient* e l'operatore fornitore del segmento di terminazione.

38. In altri termini, alla luce delle attuali tendenze manifestate dal mercato, appare opportuno considerare, quanto meno nel breve-medio termine fatti salvi futuri adeguamenti delle specifiche tecniche, come scenario di riferimento quello in cui la rete in fibra ottica fino alla sede d'utente è interamente fornita da un solo operatore di rete e

gli operatori *donating* e *recipient* erogano i servizi agli utenti finali utilizzando servizi *wholesale* attivi o passivi forniti dall'operatore di rete.

39. Tale scenario, riconducibile alla cella di intersezione tra la riga e la colonna "FTTH su rete OAO X" nella matrice sopra riportata, in cui l'OAO X è l'operatore di rete che fornisce l'accesso FTTH sia al *donating* sia al *recipient*, è del tutto speculare a quello, disciplinato dalle delibere n. 274/07/CONS e n. 611/13/CONS, in cui TIM fornisce la rete FTTE/FTTC/FTTH ed i corrispondenti prodotti *wholesale* agli OAO.

1.2.3. Conclusioni e ambito oggettivo di intervento del presente provvedimento

40. Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che:

- a) nel caso più generale, agli operatori dovrebbe essere consentito l'accesso ai diversi punti di flessibilità della rete FTTH al fine di consentire il riuso delle sole porzioni di rete effettivamente necessarie per completare l'infrastruttura FTTH dell'operatore *recipient*. Tale scenario, ad oggi analizzato nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico, presenta tuttavia delle criticità per le quali è richiesta l'individuazione di soluzioni condivise da parte degli operatori; trattasi, comunque, ad oggi, di una casistica con volumi non apprezzabili e, pertanto, la **relativa analisi può essere ulteriormente sviluppata nell'ambito del tavolo tecnico Agcom sulle migrazioni.**
- b) lo scenario in cui l'operatore *wholesale* di rete *donating*, l'operatore *wholesale* di rete *recipient* e l'operatore fornitore del segmento di terminazione coincidono, che allo stato appare idoneo a gestire la maggior parte delle esigenze del mercato alla luce delle scelte infrastrutturali degli operatori ad oggi rilevabili, consente di mutuare le procedure di passaggio previste dalle delibere n. 274/07/CONS e n. 611/13/CONS.

41. Ciò premesso, con il presente provvedimento l'Autorità intende disciplinare lo scenario b) e, cioè, il caso particolare di passaggio del cliente tra operatori *donating* e *recipient* che condividono il medesimo fornitore di rete FTTH. Ciò consente di mettere a disposizione del mercato, già oggi, delle procedure efficienti in grado di soddisfare le principali esigenze dell'utenza.

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESAL E DIVERSI DA TIM

2.1. Ambito di applicazione

42. Come rappresentato in premessa, ad oggi non risultano definite delle procedure condivise che permettano ai clienti attestati su accessi FTTH di operatori di rete *wholesale* differenti da TIM *wholesale* di migrare tra due operatori *retail* (che utilizzano la suddetta

rete FTTH per fornire servizi ai propri clienti), riutilizzando la stessa risorsa, in tempi certi e senza disservizi.

43. A tal riguardo si ritiene che il passaggio di un cliente tra operatori *retail*, nel caso in cui viene riutilizzata l'intera linea FTTH dell'operatore *wholesale*, possa essere implementato con un processo speculare a quello attualmente vigente per le procedure di migrazione su rete TIM.

44. La soluzione di seguito proposta prevede, pertanto, che ogni operatore che fornisce servizi *wholesale* su reti FTTH implementi la procedura tecnica di seguito descritta, del tutto analoga alle procedure di migrazione previste dalle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

45. Tale approccio, basato sull'adattamento di processi esistenti, risulta preferibile in quanto consente di minimizzare gli impatti sui sistemi degli operatori "*retail*".

46. Nei paragrafi seguenti viene illustrata la proposta di estensione della procedura di migrazione di clienti tra operatori che utilizzano, sia all'inizio del passaggio che alla fine, una rete FTTH di un operatore *wholesale* diverso da TIM.

2.2. Codice di trasferimento dell'utenza

47. La normativa vigente prevede, nel caso di migrazioni che coinvolgono la rete *wholesale* di TIM, che l'operatore *donating* renda disponibile ai propri clienti il *codice di trasferimento* dell'utenza (contenente i campi COW, COR, COS ed il carattere di controllo) unitamente all'elenco di tutte le numerazioni associate all'accesso.

48. Il codice di trasferimento dell'utenza prevede la seguente struttura di base:

C	O	W					C	O	R							C	O	S	CC
---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	----

COW (Codice Operatore): 3 cifre alfanumeriche

COR (Codice Risorsa): 12 cifre alfanumeriche

COS (Codice Servizio): 3 cifre numeriche

CC (Carattere di controllo): 1 cifra alfanumerica

49. Il campo COW non necessita di alcuna variazione rispetto alle attuali procedure essendo un codice che identifica l'operatore *donating* a cui il *recipient* deve indirizzare la comunicazione preliminare (c.d. Fase 2).

50. Il campo COR individua univocamente la risorsa tecnica da migrare. Il valore del campo COR è generato dall'operatore di rete in fase di attivazione del servizio intermedio e comunicato al *donating* al momento della realizzazione del servizio FTTH. Trattandosi di una informazione scambiata tra l'operatore di rete ed il *donating*, non risulta necessario apportare modifiche alla struttura del campo, fermo restando che le modalità di valorizzazione possono essere liberamente scelte dall'operatore di rete al fine di poter identificare univocamente le proprie risorse.

51. Il campo COS individua il servizio e l'infrastruttura di rete utilizzata dal *donating*. Tale campo conserva la sintassi originale ma necessita di essere aggiornato rispetto all'elenco di valori ritenuti ammissibili. Tale elenco dovrà infatti contenere i codici servizio offerti da operatori di rete diversi da TIM; la modalità di valorizzazione deve consentire altresì il riconoscimento dell'operatore di rete su cui è attestato il cliente finale.

52. Attualmente il campo COS del codice di trasferimento dell'utenza può essere compilato con i valori da 001 a 017 per identificare i prodotti *wholesale* offerti da TIM e con il valore 222 per i restanti casi in cui la rete di accesso è fornita da un OAO su portante fisico o FWA.

53. Si propone, pertanto, di valorizzare il campo COS in modo da consentire la duplice individuazione sia dell'operatore di rete sia del prodotto *wholesale* attivo sulla linea.

54. Atteso che i valori da 001 a 017 individuano i servizi su rete TIM (in linea con le delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS), si ritiene possibile aggiornare la modalità di valorizzazione del COS secondo la sintassi seguente.

55. Le 3 cifre del campo COS sono suddivise in 2 sottocampi (di lunghezza 1 e 2 cifre) in cui il primo sottocampo identifica l'operatore di rete e l'altro identifica il prodotto *wholesale*:

001: servizio ULL offerto da TIM;

....

017: servizio di fornitura del segmento verticale in fibra ottica offerto da TIM

0XY: per utilizzo futuro su rete TIM;

1XX: servizio XX offerto dall'operatore di rete 1

1YY: servizio YY offerto dall'operatore di rete 1

2ZZ: servizio ZZ offerto dall'operatore di rete 2

3KK: servizio KK offerto dall'operatore di rete 3

4WW: servizio WW offerto dall'operatore di rete 4

.....

56. Si chiede agli operatori di fornire le proprie osservazioni, anche rispetto agli impatti sui sistemi e sulle attuali implementazioni, sui seguenti aspetti affrontati al paragrafo 55:

- a) **se assegnare 1 carattere per l'identificazione dell'operatore di rete e 2 caratteri per l'identificazione del prodotto *wholesale* o viceversa;**
- b) **se mantenere l'attuale tipologia "numerica" del primo campo e/o del secondo campo, quello che identifica l'operatore e il servizio, o trasformarla in "alfanumerica" per disporre di un maggior numero di valori possibili per i due sottocampi.**

57. Il carattere di controllo non necessita di alcuna modifica conservando sia la sintassi sia la modalità di generazione.

2.3. Fase 2 della procedura di migrazione.

58. Si ritiene che l'attuale mimica di interazione tra *recipient* e *donating* relativa alla fase 2 della procedura di migrazione non richieda alcuna modifica, preservando sia l'utilizzo degli attuali tracciati record sia delle tempistiche di invio delle notifiche.

59. In particolare, il *recipient* invia al *donating* la notifica di migrazione contenente, oltre al codice di migrazione, tutte le numerazioni assegnate all'utente.

60. Il *donating* effettua le verifiche formali e fornisce al *recipient* sia il riscontro delle verifiche formali (presa in carico) sia il codice sessione.

61. Entro il termine previsto per la fase 2 il *donating* fornisce al *recipient* l'esito delle verifiche gestionali (in assenza di riscontro da parte del *donating* si applica il silenzio assenso).

62. *Si chiede agli operatori di fornire le proprie osservazioni su quanto rappresentato e di evidenziare eventuali modifiche che si ritiene dovrebbero essere apportate alla fase 2 della procedura di migrazione.*

2.4. Fase 3 della procedura di migrazione.

63. Si ritiene che la fase 3 della procedura di migrazione possa essere svolta, seppur con alcune modifiche al processo, in analogia con quella attualmente prevista nel caso di prodotti *wholesale* offerti da TIM.

64. La proposta è sintetizzata negli schemi seguenti:




Figura 2 - Fase 3 della procedura di migrazione (verifiche dell'operatore di rete *wholesale* e del *donating*).




Figura 3 - Fase 3 della procedura di migrazione (definizione DAC).




Figura 4 - Fase 3 della procedura di migrazione (eventuale rimodulazione DAC ed espletamento).

65. In particolare, conclusa positivamente la fase 2, l'operatore *recipient* trasmette la richiesta di avvio della fase 3 all'operatore fornitore di rete in fibra ottica individuato dal COS (come proposto in precedenza).

66. Si ritiene che la porzione di processo relativa alle verifiche formali e contrattuali, in termini di tempistiche e notifiche scambiate (Figura 2), possa essere svolta in modo analogo a quella già definita per la migrazione di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS. Una volta svolte le verifiche formali e tecniche l'operatore di rete invia una "notifica di accettazione" al *recipient* che sta ad indicare la realizzabilità della

richiesta. A questo punto il processo prosegue (Figura 3) con le attività funzionali alla realizzazione tecnica della migrazione. Nello specifico, nella parte di processo di Figura 3 l'operatore di rete, se è necessario l'intervento a casa del cliente, fissa l'appuntamento e definisce la DAC. In Figura 4 si riporta la fase del processo di realizzazione della linea in cui può essere necessaria la rimodulazione della DAC.

67. L'unica differenza rilevabile tra le procedure definite in questo procedimento e quelle implementate ai sensi della delibera n. 274/07/CONS riguarda il contenuto della notifica di accettazione a valle delle verifiche svolte dall'operatore di rete *wholesale* e dal *donating*. Nelle procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS, tale notifica assume anche la valenza di conferma della DAC proposta dal *recipient* con la richiesta di migrazione.

68. Si evidenzia che nella migrazione di un accesso FTTH, l'eventuale necessità di un intervento in sede d'utente (ad esempio per l'installazione dell'ONT⁸ nel caso di passaggio da un servizio *wholesale* passivo ad uno attivo), escluso nel caso delle migrazioni su rete TIM in cui il servizio verso cui si migra non richiede intervento casa cliente come da matrice di sovra-scrittura, non consente al *recipient* di stabilire, già al momento dell'avvio della procedura, come accade nelle procedure *ex* delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS, la data di effettivo svolgimento delle attività (DAC).

69. È necessario infatti prevedere un'attività di "presa appuntamento cliente" nel corso della quale l'utente e l'operatore di rete *wholesale* condividono la DAC (Figura 3). Tale DAC sarà tempestivamente comunicata da quest'ultimo anche al *recipient* ed al *donating* affinché possano predisporre ad effettuare in modo sincronizzato le attività richieste. A tale riguardo occorre valutare l'opportunità di consentire al *recipient* di comunicare, comunque, una o più DAC desiderate sulle quali l'operatore di rete *wholesale* dovrà basare il tentativo di presa appuntamento.

70. Si fa rilevare che la notifica di rimodulazione, atteso che dipende dalla indisponibilità del cliente, può essere inviata dall'operatore di rete *wholesale* solo il giorno della DAC (laddove le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS richiedono che tale notifica sia trasmessa con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla DAC, atteso che non è previsto intervento in casa del cliente) come rappresentato in Figura 4.

⁸ *Optical Network Termination* (ONT): apparato attivo, installato presso la sede dell'utente finale, che svolge le funzionalità di terminazione di rete ottica in una rete di accesso FTTH. Tale elemento di rete si interfaccia con l'OLT e svolge le funzionalità di conversione elettro ottica dei segnali in ingresso e implementa gli *standard* trasmissivi di accesso al mezzo fisico (secondo gli *standard* previsti quali, ad esempio, G-PON, XG-PON, EPON e sue evoluzioni, per la tecnologia GPON, o Gigabit P2P Ethernet, nelle topologie P2P). Presenta specifiche interfacce verso l'utente finale (come la GE RJ-45). L'ONT e gli apparati lato cliente (*modem*, *router*, apparecchio telefonico, apparati TV) possono essere o meno integrati in un unico dispositivo.

2.5. Portabilità del numero relativa alla risorsa FTTH oggetto di migrazione

71. In primo luogo appare opportuno rilevare che, sebbene la procedura proposta assegni un ruolo di *pivot* agli operatori di rete *wholesale*, in presenza di operatori *wholesale only* questi ultimi potrebbero non essere soggetti all'obbligo di implementare le procedure di NP ai sensi della delibera n. 35/10/CIR⁹, atteso che gli stessi potrebbero non essere assegnatari di alcun arco di numerazione e, pertanto, non possono assumere il ruolo di *donor*.

72. Occorre individuare una soluzione tecnica che consenta il trasferimento al *recipient*, oltre che della risorsa di accesso in fibra ottica, anche delle numerazioni assegnate al cliente.

73. A tal riguardo, nell'ottica di agevolare l'implementazione delle procedure oggetto del presente provvedimento rendendole disponibili al mercato nel più breve tempo possibile, si propone una soluzione tecnica da realizzarsi in due momenti successivi (*release 1 e 2*):

- a) *release 1*: avvio, da parte del *recipient*, della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR solo successivamente all'effettivo espletamento della migrazione FTTH. In tal modo, sebbene la richiesta di NP pura non risulti sincronizzata al trasferimento dell'accesso, risultano limitati eventuali disservizi (in particolare nei casi di rimodulazione della DAC da parte dell'operatore di rete per indisponibilità del cliente);
- b) *release 2*: modifica delle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR per consentire la sincronizzazione del processo di portabilità rispetto alla migrazione della risorsa di accesso FTTH.

74. In relazione al punto b) occorre richiamare, infatti, che l'attuale processo di NP pura non consente di posticipare la DAC del processo di cui alla delibera n. 35/10/CIR né su istanza del *recipient* né tantomeno su richiesta di un soggetto terzo come l'operatore di rete *wholesale* (ad oggi l'unico che può rimodulare la DAC, per giustificate cause tecniche, è il *donor*). In assenza di un simile meccanismo di sincronizzazione tra le due richieste, potrebbe verificarsi l'espletamento della NP pura senza l'effettivo trasferimento dell'accesso FTTH con conseguente disservizio per l'utente ed il rischio di perdita della numerazione in caso di definitivo KO alla migrazione FTTH.

2.5.2. *Release 1: Portabilità del numero geografico senza sincronizzazione con la migrazione dell'accesso FTTH*

75. Nella prima *release*, l'operatore *recipient* avvia la procedura di portabilità del numero come procedura distinta dalla migrazione dell'accesso FTTH e solo successivamente all'espletamento di quest'ultima. Tuttavia, utilizzando tale approccio,

⁹ Cfr. art. 8, comma 1, "Gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica per il tramite di numeri oggetto di portabilità ai sensi del presente provvedimento rendono operative le procedure di cui all'art. 5 entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Autorità".

l'utente non può ricevere chiamate sul proprio numero dalla data di migrazione dell'accesso fino alla data di espletamento della NP pura.

76. Al fine di minimizzare il disservizio per le chiamate dirette all'utente migrato, non instradabili fino all'espletamento della NP pura, sono possibili tre soluzioni:

- a) prevedere che, all'espletamento della migrazione e fino all'espletamento della NP pura, l'operatore *donating* configuri la modalità di *call-forwarding* verso una numerazione temporanea data in uso al cliente dal *recipient* e precedentemente comunicata da quest'ultimo al *donating*;
- b) ridurre le attuali tempistiche del processo di NP pura (per i casi c.d. "semplici") dagli attuali 8 giorni a 3 giorni (1 per le verifiche del *donor*, 1 per le verifiche del *donating*, 1 per il *provisioning* della NP). Tale previsione recepirebbe, altresì, quanto previsto all'art. 4 della delibera n. 40/16/CIR in materia di revisione delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR¹⁰;
- c) la combinazione delle modalità a) e b).

77. Inoltre, occorre considerare che, con l'espletamento della migrazione, il *donating* non dispone più della risorsa fisica su cui era attestata la numerazione. Tuttavia, se il *donating* cessasse direttamente la numerazione restituendola al *donor*, non sarebbe più possibile avviare alcune richieste di portabilità del numero nei confronti del *donating*, con conseguente perdita della numerazione da parte dell'utente.

78. Appare pertanto necessario prevedere un periodo di latenza, successivo all'espletamento della migrazione della risorsa fisica, durante il quale il *donating* mantenga in gestione la numerazione nell'eventualità di una successiva richiesta di portabilità da parte del *recipient* (il *donating* della procedura di migrazione FTTH non può conoscere il contenuto del contratto sottoscritto dal cliente con il *recipient* e, quindi, se il nuovo servizio sarà del tipo solo-dati senza numerazione, con la fornitura di una nuova numerazione o con la portabilità della numerazione esistente tramite una successiva richiesta di NP pura). A tale riguardo si ritiene adeguato che tale periodo di latenza sia pari a 30 giorni trascorsi i quali il *donating* cessa la numerazione restituendola al *donor*.

79. Si ritiene, d'altro canto, che l'introduzione di un simile periodo di latenza possa apportare benefici, in termini generali, alle procedure di trasferimento delle utenze su rete fissa, consentendo agli operatori la corretta gestione (anche in ottica di provvedimenti temporanei emanati dai Co.Re.Com.) delle richieste di riattivazione delle numerazioni perse involontariamente dai clienti.

¹⁰ "Entro 30 giorni l'Autorità avvia un tavolo tecnico, della durata di due mesi, per la revisione delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR finalizzato, tra le altre cose, a:

- a) procedere a una verifica dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste in "semplici" o "complesse";
- b) valutare la ottimale revisione, in riduzione, delle tempistiche del processo tenuto conto dell'esperienza acquisita e dei vincoli tecnici;
- c) integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche."

80. La proposta di cui al punto b) o c), con tempistiche ridotte, è sintetizzata nello schema sottostante:




Figura 5 - Procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR con tempistiche di realizzazione della portabilità ridotte a 3 giorni al fine di migliorare l'efficienza della release 1 della procedura di migrazione FTTH.

81. Si chiede agli operatori di fornire le proprie osservazioni su quanto rappresentato e, in particolare, su quale delle tre soluzioni di cui al punto 76 si ritiene preferibile.

2.5.3. Release 2: Portabilità del numero geografico sincronizzata con la migrazione dell'accesso FTTH

82. Al fine di assicurare la massima efficienza nelle procedure di migrazione minimizzando eventuali disservizi, con la *release 2* si propone di realizzare una soluzione definitiva che possa assicurare la sincronizzazione tra la migrazione dell'accesso fisico e la portabilità della numerazione geografica.

83. Si propone pertanto che il processo di portabilità del numero sia avviato in parallelo da parte dell'operatore *recipient* sia verso l'operatore di rete *wholesale* sia verso l'operatore *donor/donating* della numerazione e risulti sincronizzato con la richiesta di migrazione dell'accesso.

84. La sincronizzazione del processo di portabilità del numero con la migrazione dell'accesso FTTH deve pertanto essere governata dall'OLO *retail recipient* al fine di fornire, sia all'operatore di rete *wholesale* sia all'operatore *donor/donating* della numerazione, la medesima DAC. In tal modo, nel giorno della DAC prevista per la migrazione dell'accesso FTTH, sarà eseguita anche la portabilità del numero geografico.

85. Questa soluzione non richiede l'assegnazione di una numerazione temporanea all'utente.

86. Tuttavia, per rendere operativa tale soluzione, risulta necessario apportare alcune modifiche all'attuale processo di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR. In particolare, atteso che la stessa delibera prevede che le attività tecniche per la NP siano realizzate il giorno della DAC nella fascia oraria 6:00-9:00 e che tale fascia oraria potrebbe precedere quella di intervento in sede cliente (per la migrazione FTTH), si propongono le seguenti modalità alternative per evitare che la NP sia espletata anche in assenza di effettiva migrazione della risorsa di accesso con conseguente disservizio all'utente.

SCENARIO A

87. Estendere le finestre di configurazione e deconfigurazione da parte del *donor* e del *donating* (attualmente la fascia oraria è 6:00-9:00) prevedendo l'espletamento della NP fino alle 20:00 del giorno della DAC, in modo di poterla realizzare dopo il completamento della migrazione dell'accesso. Tale DAC è, pertanto, è la stessa per la realizzazione della linea e della NP.

88. Prevedere, altresì, la possibilità, da parte dell'OLO *recipient*, di notificare la richiesta di rimodulazione della DAC, a seguito di analoga comunicazione da parte dell'operatore di rete *wholesale* per la migrazione dell'accesso FTTH, fino alle 16:00 del giorno della DAC originale, con conseguente notifica al *donor* e al *donating*. Questo consentirebbe, in caso di notifica da parte dell'operatore di rete *wholesale* di una rimodulazione della DAC prima delle 16:00, al *recipient* di poter notificare, al *donor* e al *donating*, analoga rimodulazione.

SCENARIO B

89. L'operatore *recipient*, ricevuta dall'operatore di rete *wholesale* la comunicazione della DAC per la migrazione dell'accesso fisico, avvia in parallelo la procedura di NP pura indicando, nella richiesta di NP, una DAC pari al giorno successivo alla DAC per il servizio di accesso FTTH. Tale soluzione, a differenza di quella sopra, comporta un potenziale disservizio di un giorno (la NP è realizzata tra le 6 e le 9 di mattina del giorno successivo alla migrazione dell'accesso FTTH).

90. Vengono, in questo caso, mantenute le attuali finestre di configurazione e deconfigurazione NP entro le 9 del giorno della DAC NP.

91. Viene prevista la possibilità da parte dell'OLO *recipient*, su richiesta dell'operatore che deve realizzare l'accesso, di rimodulare la DAC della NP, già fissata per il giorno successivo a quella dell'accesso, fino alle 20:00 del giorno della DAC dell'accesso. Questo consentirebbe, nel caso in cui vi fosse un problema con l'espletamento della migrazione della risorsa fisica, di posticipare anche la DAC di NP. Si richiama infatti che l'attuale processo di NP pura non consente al *recipient* di rimodulare la DAC NP (solo l'operatore *donor* può farlo).

92. I diagrammi seguenti riassumono quanto sopra descritto, confermando le tempistiche efficienti per a NP entro 3 giorni come indicato nella delibera n. 40/16/CIR.




Figura 6 - Procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR con tempistiche di realizzazione della portabilità ridotte a 3 giorni e possibilità per il recipient di inviare una notifica di rimodulazione al fine di mantenere la sincronizzazione delle DAC con la procedura di migrazione dell'accesso FTTH (in nota le tempistiche relative ai due scenari A e B).

2.6. Tempistiche di implementazione

93. Si ritiene che la prima soluzione proposta, di cui alla *release* 1, possa essere implementata entro 3 mesi dalla pubblicazione della decisione finale, atteso che le modifiche proposte risultano contenute rispetto alle procedure esistenti.

94. La soluzione di cui alla *release* 2 comporta, al contrario, modifiche all'attuale procedura di portabilità del numero di cui alla delibera n. 35/10/CIR e, pertanto, si propone una tempistica di implementazione di 6 mesi dalla pubblicazione della decisione finale da parte dell'Autorità.